



TRIBUNALE DI TERNI
sezione lavoro

n. 42/2020 R.G.

UDIENZA DEL 06/04/2022

Il giudice

Visto il decreto del 15 marzo 2022 con il quale veniva disposta la trattazione dell'udienza con note scritte;

vista la richiesta di CTU articolata dalla ricorrente,

premesso che non si ravvisa alcun nesso di pregiudizialità logico-giuridico tra il presente giudizio e quello, pendente presso il Tribunale di Roma, avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, tale da giustificare la sospensione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 295 cpc,

rilevato che il presente procedimento è istruito in via documentale e la richiesta di CTU appare esplorativa (la stessa presuppone un previo accertamento delle condizioni di lavoro che, nel caso di specie, si basano solo sulle allegazioni della parte interessata),

ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per disporre la richiesta CTU,

vista la richiesta di rinvio formulata dalla ricorrente, avendo la stessa rappresentato che sono in corso trattative per la definizione in via transattiva della impugnativa del licenziamento,

PTM

Rinvia la causa all'udienza del 14 settembre 2022 ore 10.30 per consentire alla parte di riferire in merito all'auspicabile accordo.

Il giudice

Dott. Luciana Nicolì

